

ISVAP - Provvedimento 24 novembre 2005 n. 2394

Determinazione, per l'anno 2006, dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Gazzetta Ufficiale N. 281 del 2 Dicembre 2005

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera g), e l'art. 5, comma 1, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente per classi di volumi di affari, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2222 del 13 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2003, n. 267, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2004, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato allo stesso provvedimento;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2323 del 14 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2004, n. 296, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2005;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; Considerato che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2006;

Considerato che non vi sono elementi che evidenzino la necessità di aumentare per l'anno 2006 l'ammontare minimo di copertura della sopraindicata polizza fissato per l'anno 2005 dal citato provvedimento dell'ISVAP n. 2323 del 14 dicembre 2004;

Dispone:

Art. 1. L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), e all'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 2006 nelle seguenti misure:

- per ciascun sinistro: Euro 1.000.000,00;
- globalmente per tutti i sinistri:

- Euro 1.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad Euro 1.600.000,00;
- Euro 2.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad Euro 1.600.000,00;
- Euro 3.000.000,00 per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di Euro 25.800,00.

Art. 2. La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2222 del 13 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2003, n. 267, citato nelle premesse.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2005 Il presidente: Giannini

www.asssiweb.net